REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI

Contratto in forma pubblico amministrativa a seguito di **procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016**, che si stipula tra il Ministero della Difesa – Direzione Generale di Commissariato e dei Servizi Generali C.F. 97459060584 e la _____., C.F. _____ in coassicurazione (eventuale) con _____C.F. _____ e per l'appalto del servizio di assicurazione **sanitaria integrativa complementare** a favore del personale militare in servizio permanente effettivo del Ministero della Difesa.

Periodo assicurativo dalle 24.00 del 30/06/2021 alle 24.00 del 30/06/2022,

Importo presunto annuo € 12.000.000,00 (dodicimilioni/00) comprensivo dei contributi per l'adesione al Fondo, degli eventuali premi da versare all'assicurazione e degli oneri fiscali previsti dalla legge. ---

ESIGENZA: INTERFORZE (STATO MAGGIORE DELLA DIFESA) ----

==========

PREMESSO CHE

il perdurare dello stato emergenziale per effetto della pandemia da COVID - 19 impone misure atte a ridurre il rischio di possibili contagi, evitando gli spostamenti su tutto il territorio nazionale e limitando al massimo il numero di persone presenti negli uffici;

la stipula da remoto (con collegamento dei partecipanti in videoconferenza) del presente atto, compresi i relativi allegati, con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, garantisce il rispetto delle norme emergenziali volte al contenimento della pandemia da COVID -19;

i mezzi di comunicazione e collegamento impiegati (piattaforma VTC e posta elettronica) consentono il corretto ricevimento dell'atto e l'identificazione dei comparenti, ai quali è garantita l'interazione con gli altri soggetti presenti e con me Ufficiale Rogante;

DI PIENO E COMUNE ACCORDO

L'anno 2021 (duemilaventUNO) addì __ del mese di _____, in Roma presso la Sezione dell'Ufficiale Rogante della Direzione Generale del Commissariato e dei Servizi Generali (COMMISERVIZI) sita in Piazza della Marina n. 4 – in videoconferenza su piattaforma WEBEX innanzi a me, Funz. Amm.vo Dr.ssa Fabrizia PIRRONGELLI, Ufficiale Rogante autorizzato a ricevere atti di interesse di detta Direzione Generale con D.D. D.G./125/2010 del 28.09.2010, senza l'assistenza dei testimoni alla quale le parti contraenti appresso indicate, con il mio assenso, hanno rinunciato di comune accordo sono comparsi:--

- il Dirigente Dr.ssa Emilia ZIELLO, nata a Napoli il 19/01/1967, in qualità di Direttore della III Divisione di COMMISERVIZI, in rappresentanza dell'Amministrazione della Difesa; --------
- il _____ nato _____ (__) il __/____ in qualità di procuratore speciale della _____, come da procura speciale rilasciata dal _____, in qualità di _____ e legale rappresentante della sopra citata (d'ora in poi-SOGGETTO ASSICURATORE), con firma autenticata dal Dott. _____, Notaio in _____5, con atto registrato al n. __ in data _____.

PREMESSO

CHE sono state rappresentate per il periodo 2021/2022 le esigenze dall'Organo programmatore (SMD) / Enti Committenti (SME – SMM – SMA – CGCC);-

CHE dovendo l'Amministrazione Difesa e per essa la Direzione Generale di Commissariato e dei Servizi Generali provvedere all'appalto del servizio più dettagliatamente specificato all'art 2 di cui appresso, è stata indetta una

gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, in lotto unico.

CHE, visto il progetto di base del servizio predisposto dall'aggiudicatario, è prevista, ai sensi dell'art. dell'art. 63, c. 5 del D. Lgs. n. 50/2016, la possibilità di ricorso alla procedura negoziata per due periodi annuali successivi alla stipula del presente contratto iniziale;

ARTICOLO 1) PREMESSE

Le premesse anzidette formano parte integrante del presente contratto. -----

ARTICOLO 2) OGGETTO DEL CONTRATTO

La _____, in coassicurazione (eventuale) con la _____ **per il periodo 30 giugno 2021 – 30 giugno 2022,** s'impegna, con il presente atto, nella più ampia e valida forma legale, a fornire il servizio di copertura assicurativa per l'assistenza sanitaria complementare e integrativa del personale militare del Ministero della Difesa, sia quello in servizio permanente che quello in quiescenza, ed ai loro familiari, con le distinte modalità riportate ai successivi art. 4, art. 5 e art. 6 del presente atto e meglio dettagliate nel Capitolato Tecnico allegato, che ne costituisce parte integrante.

La prestazione principale consiste nella liquidazione diretta o nel rimborso delle spese sanitarie resesi necessarie in conseguenza di infortunio, malattia, di tutte le malattie concomitanti/derivanti e/o conseguenti, nonché le prestazioni sanitarie, ciascuna con i relativi massimali di copertura, franchigie e scoperti, puntualmente descritti nel presente atto e nel capitolato tecnico allegato, che ne costituisce parte integrante.

In deroga al disposto dell'articolo 1901 c.c., la garanzia della prestazione deve intendersi valida ed efficace, indipendentemente dall'effettivo pagamento dei premi assicurativi di cui ai successivi art. 3, 17 e 18.

Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto dell'assistito si prescrive in due anni dalla data del sinistro. Il termine di prescrizione viene interrotto da ogni comunicazione attestante la volontà di richiedere l'indennizzo previsto a termini del Piano Sanitario.

ART. 3) ENTI E MODALITÀ DI ESECUZIONE

L'Assicurazione Sanitaria si intende prestata a favore di tutto il personale militare in servizio permanente effettivo dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare e dell'Arma dei Carabinieri.

Lo Stato Maggiore dell'Esercito, lo Stato Maggiore della Marina Militare, lo Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri assumono il ruolo di Enti Committenti/ Esecutori.

Gli elenchi del personale militare assicurato, predisposti da ciascuna Forza Armata/Comando per il personale di appartenenza, sono riportati in allegato al presente contratto e ne costituiscono parte integrante.

Il numero del personale contenuto negli elenchi determinano il premio da versare al Soggetto assicuratore, che verrà corrisposto mediante due rate semestrali anticipate, con le modalità di cui ai successivi art. 17 e 18.

Le parti espressamente concordano che la composizione di tali elenchi possa variare nel corso dell'annualità assicurativa per effetto di inclusioni/esclusioni.

In caso di inclusioni, ciascun Ente committente dovrà *entro 30 giorni* dalla data di effettiva immissione del personale in servizio permanente, a comunicare al Soggetto assicuratore nominativo e dati del nuovo Assicurato.

Allo stesso modo ciascun Ente committente dovrà *entro 30 giorni* comunicare nominativi e dati dei soggetti esclusi a qualsiasi titolo.

Nelle ipotesi di variazioni in aumento, l'A.D. provvederà al pagamento del conseguente regolamento premio con le modalità dettagliate ai successivi art. 17 e 18 del presente atto.

ART. 4) ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA A CARICO DELL'A.D. – MILITARI IN SPE

Il Piano di Assistenza Sanitaria oggetto del contratto è prestato, indipendentemente dall'età, in favore del personale militare in servizio permanente effettivo dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare e dell'Arma dei Carabinieri (d'ora in avanti rispettivamente denominati "**Polizza BASIC 1***"* e "assistiti Polizza Basic 1"). Per il personale militare in SPE il premio pro capite annuale lordo, comprensivo di ogni onere fiscale e contributo di adesione, pari a € _____ sarà completamente a carico dell'A.D.

ART. 5) ESTENSIONE FACOLTATIVA FAMILIARI MILITARI IN SPE

Il soggetto assicuratore dovrà altresì consentire alle stesse condizioni tecniche la sottoscrizione della citata Polizza Basic 1, anche da parte del nucleo familiare del militare assistito, intendendosi per nucleo familiare (d'ora in poi "**Polizza Basic 2**" e "assistiti polizza Basic 2") il coniuge non legalmente separato o divorziato, l'unito civilmente, il convivente *more uxorio* e i figli conviventi – legittimi o legittimati o naturali o adottivi – purché risultanti dal certificato di famiglia dell'"assistito Polizza Basic 1". Nel nucleo sono, inoltre, compresi i figli non conviventi purché studenti fino a 26 anni di età e identificabili attraverso i dati fiscali (dichiarazioni dei redditi).

Le segnalazioni relative al personale, cui verrà estesa la copertura, potranno essere comunicate alla Società dall'Ente Committente o direttamente dagli interessati producendo la richiesta documentazione probante.

ART. 6) ESTENSIONE FACOLTATIVA AL PERSONALE IN QUIESCENZA E RELATIVI FAMILIARI

Il soggetto assicuratore dovrà inoltre consentire alle stesse condizioni tecniche la sottoscrizione della citata Polizza Basic, anche da parte del

personale militare del Ministero della Difesa in ausiliaria e in quiescenza, e al relativo nucleo familiare (d'ora in poi "Polizza Basic 3" e "assistiti polizza Basic 3"), intendendosi per nucleo familiare il coniuge non legalmente separato o divorziato, l'unito civilmente, il convivente more uxorio e i figli conviventi – legittimi o legittimati o naturali o adottivi – purché risultanti dal certificato di famiglia dell'"assistito Polizza Basic 3". Nel nucleo sono, inoltre, compresi i figli non conviventi purché studenti fino a 26 anni di età e identificabili attraverso i dati fiscali (dichiarazioni dei redditi).

Le segnalazioni relative al personale, cui verrà estesa la copertura, potranno essere comunicate alla Società dall'Ente Committente o direttamente dagli interessati producendo la richiesta documentazione probante.

ART. 7) ESTENSIONE POLIZZA PLUS

Il soggetto assicuratore si obbliga infine a fornire un servizio di assistenza sanitaria aggiuntivo (d'ora in poi Polizza Plus) con le prestazioni (descritte nel Capitolato) ulteriori rispetto a quelle previste dalla Polizza Basic, al premio pro capite annuo lordo, comprensivo di ogni onere fiscale e contributo di adesione, indicato in sede di presentazione dell'offerta, e pari a € _____

Il soggetto assicuratore dovrà consentire la sottoscrizione della suddetta Polizza PLUS, alle condizioni tecniche ed economiche fissate nel presente capitolato e nel Contratto, a tutti i beneficiari/assistiti delle polizze Basic (personale militare in servizio permanente, nucleo familiare del personale in servizio permanente, personale militare in quiescenza, nucleo familiare del personale in quiescenza, d'ora in poi "Polizza PLUS" e "assistiti polizza PLUS"), intendendosi per nucleo familiare il coniuge non legalmente separato o divorziato, l'unito civilmente, il convivente more uxorio e i figli conviventi – legittimi o legittimati o naturali o adottivi – purché risultanti dal certificato di famiglia dell'"assistito". Nel nucleo sono, inoltre, compresi

i figli non conviventi purché studenti fino a 26 anni di età e identificabili attraverso i dati fiscali (dichiarazioni dei redditi).

La scelta dell'opzione "PLUS" deve essere effettuata, a cura del Militare in servizio permanente, all'inizio dell'avvio del servizio di Assistenza Sanitaria ---------

ART. 8) CONDIZIONI E CONTRIBUTI

Nell'ambito delle citate polizze, l'assicurazione/assistenza è operante:

- per gli "assistiti Polizza Basic 1" indipendentemente dalle condizioni fisiche;
- senza limitazioni territoriali per tutti gli assistiti;
- per gli "assistiti Polizza Basic 3" (e per le adesioni dei medesimi alla Polizza PLUS) fino al compimento del 75° anno di età (inteso fino al termine dell'anno assistenziale nel quale l'assistito ha compiuto i 75 anni).

Gli assicurati/Assistiti sono esonerati dal dichiarare al Soggetto assicuratore l'eventuale esistenza di altre assistenze/polizze di cui beneficiano per il medesimo rischio.. ----------

Nel caso dell'assistenza prestata a favore del nucleo familiare del militare in servizio permanente, del personale militare in quiescenza e del nucleo familiare del personale militare in quiescenza, il premio annuale lordo pro capite, comprensivo di ogni onere fiscale e contributo di adesione, sarà completamente a carico dell'assistito che ha fatto richiesta di aderire al Piano Sanitario.

Per la POLIZZA PLUS, il premio annuale lordo pro capite, comprensivo di ogni onere fiscale e contributo di adesione, sarà completamente a carico dell'assistito che ha fatto richiesta di aderire. Si precisa che l'importo del premio da versare per la polizza plus è aggiuntivo rispetto a (vale a dire NON include) quello corrisposto dall'A.D. o dall'assistito per la Polizza BASIC.

ART. 9) RIASSICURAZIONE

La Società ha presentato la dichiarazione comprovante l'avvenuta riassicurazione operante sul rischio assicurato (EVENTUALE: congiuntamente dal riparto di coassicurazione costituito da--------) -
Tale riassicurazione, che opera a favore delle compagnie in coassicurazione aggiudicatarie del servizio oggetto del presente contratto, copre la quota del 65% (SESSANTACINQUE per cento) del capitale complessivo assicurato.-
È in ogni caso fatto obbligo alla Società di mantenere la riassicurazione per tutta la durata del presente atto negoziale e delle sue eventuali ripetizioni.
Nel documento la Società ha altresì indicato l'identità dei riassicuratori e delle percentuali di rischio assunte da ciascuno di essi, che dovranno rimanere invariate nel corso della durata contrattuale pena la risoluzione del contratto. ----------
La Società si obbliga, inoltre, a vincolare, allorché il credito sia divenuto liquido ed esigibile, l'indennità dovuta dai riassicuratori in caso di sinistro in favore degli aventi diritto, i quali potranno agire, in caso di inerzia della Società, in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. nei confronti di detti riassicuratori per ottenere il risarcimento. ----------

ART. 10) CONTROVERSIE E COLLEGIO ARBITRALE MEDICO

Tutte le vertenze riguardanti disaccordo sulle cause e sulla natura delle lesioni o sulla valutazione delle conseguenze attribuibili all'infortunio, verranno definite da un Collegio Arbitrale che fisserà la propria sede di lavoro, inderogabilmente, in Italia; la sede potrà essere quella della società.
Nel caso la società non abbia sede nel territorio italiano il Collegio dovrà fissare la sua sede a Roma.----------
Il Collegio è composto da tre medici: uno nominato dalla società, uno nominato dall'infortunato o aventi causa, uno nominato d'accordo tra i due primi o, in difetto, dal Presidente dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio Arbitrale.----------

Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni della polizza, decidono a maggioranza come amichevoli compositori senza alcuna formalità giudiziaria. Le loro decisioni inappellabili impegnano le parti anche se l'arbitro dissenziente non le ha sottoscritte. ---

Ciascuna delle parti sopporta le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo. ----

ART. 11) DURATA DEL CONTRATTO

La copertura assicurativa, di cui al presente contratto, decorre dalle ore 24.00 del giorno 30/06/2021 alle ore 24.00 del giorno 30/06/2022, senza tacito rinnovo alla sua naturale scadenza.----------

Alla scadenza del contratto è prevista la possibilità di ricorso alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63, c. 5 del D. Lgs. n. 50/2016, per ripetere l'appalto, alle stesse condizioni, nei due periodi annuali successivi alla stipula. ----------

L'A.D., alla scadenza annuale, si riserva la facoltà di disporre una proroga del contratto di massimo 6 mesi ai sensi art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. --

L'A.D. si riserva la facoltà unilaterale di risolvere anche formalmente, in qualsiasi momento, il rapporto assicurativo sia nel caso che tutte le missioni dovessero terminare prima della scadenza contrattuale, sia per motivi di pubblico interesse, senza che la Società possa avanzare pretese di sorta per l'anticipata risoluzione del rapporto. ----

In caso di risoluzione contrattuale per motivi di "pubblico interesse" l'A.D. dovrà darne comunicazione scritta almeno 30 (trenta) giorni prima. -------

In caso di risoluzione il premio verrà commisurato al periodo di durata effettiva della copertura prestata senza che la Società possa avanzare pretese per l'anticipata parziale o totale risoluzione del rapporto.----------

Il premio pro-capite sia della polizza basic che della polizza plus rimarrà invariato a prescindere dalla durata del presente contratto e dalla eventuale riduzione del capitale.

ART. 12) CONDIZIONI GENERALI

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente contratto valgono le disposizioni del codice civile in materia di assicurazioni e del "Codice delle Assicurazioni".----------
2. Il subappalto è consentito nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto. Oltre suddetto limite il subappalto è vietato, per le motivazioni indicate negli atti di gara ----------
3. La Società aggiudicataria rinuncia sin d'ora ad ogni pretesa inerente l'aggravamento del rischio e quindi ad eventuali richieste di revisione del premio e di altre clausole contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti ed ai massimali assicurati. La Società altresì rinuncia espressamente, come consentito dall'art. 1932, comma 1, c.c., alle facoltà di recesso previste dagli artt. 1893, comma 1, c.c. e 1898 c.c. ---
4. Il servizio di cui trattasi si intende, altresì, vincolato a tutti i patti, oneri e condizioni contemplati ed espressi nel D.P.R. n. 236 del 15.11.2012 "Regolamento recante disciplina delle attività dell'A.D. in materia di contratti di lavori, servizi e forniture" approvato con D.P.R. n. 236 del 15.11.2012**,** in quanto applicabile. ----------
5. La Società dichiara di ben conoscere dette disposizioni per averle lette ed esaminate e di accettarle in ogni loro parte. Dette "Condizioni", anche se non allegate al presente atto, ne formano parte integrante ai sensi dell'art. 99 del Regolamento di contabilità generale dello Stato.---

ART. 13) RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

E' facoltà dell'A.D., con preavviso di 60 giorni, risolvere anticipatamente il rapporto contrattuale, ove esigenze connesse con il servizio lo richiedessero come previsto dall'articolo 107 del DPR 236/ 2012. ----------

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero pervenire dalla prefettura comunicazioni/informazioni

interdittive di cui all'art. 91 d.lgs 159/2011.

In tal caso sarà riconosciuto alla ditta solamente il pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite. La Società dichiara sin da ora di non aver nulla a che pretendere in caso di recesso unilaterale dal contratto da parte dell'A.D.. ----------

ART. 14) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il contratto si risolverà automaticamente ai sensi dell'articolo 1456 c.c. nei seguenti casi:
   a) cessazione di attività, dichiarazione di fallimento; ----------
   b) interruzione, anche momentanea, del servizio per qualsiasi motivo;
   c) malafede, frode o negligenza, nella esecuzione del contratto da parte del contraente nonché mancata reintegrazione del deposito cauzionale;----------
   d) ogni altra grave inadempienza contrattuale. ----------
2. Nei casi sopra indicati l'A.D. ha facoltà di avvalersi di quanto disposto dall'art. 124 del D.P.R. 236/2012.----------
3. L'affidamento a terzi è notificato al contraente inadempiente con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del contratto e del relativo importo.----------
4. Il contraente inadempiente è tenuto a rimborsare all'A.D. le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto. Nel caso di minor spesa, nulla compete al contraente inadempiente.----------
5. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.----------
6. La Società che ricada, durante l'esecuzione del contratto, nella situazione sopra descritta, verrà segnalata all'ANAC per le sanzioni di competenza. ---------
7. Ai sensi del comma 17 articolo 1 della legge 6.11.2012, n.190 è causa di

risoluzione del contratto il mancato rispetto degli impegni anticorruzione contenuti nel patto di integrità stipulato tra le parti (**Allegato**). ---------

ART. 15) CLAUSOLA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL D.M. 29.01.2014 -

La Società con riferimento al servizio oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa approvato con D.M. del 29 gennaio 2014. A riguardo si dà atto che l'A.D. ha trasmesso alla Società copia del Decreto stesso per una sua più completa e piena conoscenza.----------

La Società si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. ----------

La violazione degli obblighi di cui al citato Decreto Ministeriale potrà costituire causa di risoluzione del contratto. L'A.D., verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla Società il fatto, assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o non risultino accoglibili, l'A.D. procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.--------

La Società si impegna, altresì, ad osservare e a far osservare il "Patto di integrità (Allegato) sottoscritto ai sensi dell'art. 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012 n. 190.------

Qualora l'A.D. riscontri eventuali violazioni al sopra citato "Patto d'integrità", si darà corso al contraddittorio, assegnando alla Società un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni.----------

Ove queste non siano presentate o risultino non accoglibili, l'A.D. darà applicazione alle seguenti disposizioni sanzionatorie:----------

- Esclusione del concorrente dalla gara;----------

- Esclusione della cauzione di validità dell'offerta;----------
- Risoluzione del contratto;----------
- Escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto;
- Segnalazione all'ANAC per le sanzioni di cui all'art. 213, c. 13 del D. Lgs. 50/2016.

La Società è consapevole di quanto disposto dall'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001, ai sensi del quale è vietato assumere ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di Commiservizi nei confronti della Società contraente, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e, pertanto, si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato i predetti poteri autoritativi o negoziali, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.----------

ART. 16) PENALITÀ

I Responsabili dell'esecuzione contrattuale, individuati nell'ambito degli Enti Committenti di cui all'art. 2 del presente contratto, notificheranno formale diffida, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e/o PEC, al Soggetto assicuratore quando, durante lo svolgimento del servizio, esso dia motivo a rilievi per negligenze ed inadempienze delle clausole contrattuali e/o il mancato rispetto delle condizioni di servizio previste dal Capitolato tecnico, con particolare riferimento a quanto ivi indicato ai punti 7.1 e 7.2 relativamente ai termini di attivazione dell'assistenza diretta e di rimborso in caso di assistenza indiretta.-

Ove il Soggetto assicuratore, nel corso dello stesso anno, incorra in più diffide per negligenza ed inadempienza, l'A.D. ha facoltà di segnalarla all'ANAC, per gli atti di competenza in tema di esclusione dalle gare.------

Sulla base della gravità delle eventuali inadempienze accertate i Responsabili dell'esecuzione contrattuale individuati nell'ambito di ciascun Ente Committente provvederanno a formalizzare contestazione scritta a

mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno e/o PEC assegnando al Soggetto assicuratore non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove il Soggetto assicuratore persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 15,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Responsabile dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. ----------

Il Soggetto assicuratore, con cadenza trimestrale e in ogni caso tre mesi prima della scadenza contrattuale, invierà ai suddetti Enti committenti e, per conoscenza, a Commiservizi – 2° Reparto – 3^ Divisione – Piazza della Marina, 4 – 00196 Roma, un elenco aggiornato dello stato di avanzamento dei sinistri denunciati dal *personale militare in servizio permanente* e finalizzate esclusivamente alle prestazioni ricomprese nella *Polizza Basic*, a partire dalla data di decorrenza del contratto, tramite una tabella, elaborata sia in formato excel modificabile che in .pdf non modificabile, contenente i seguenti dati:-

- numero del sinistro ----------
- data di accadimento----------
- luogo (Regione) e data della denuncia ----------
- sesso ed età dell'assicurato ----------
- tipologia di avvenimento (es: ricovero, visita, accertamento diagnostico, cure dentarie, etc.) ----------
- se la prestazione sia stata in rete convenzionata, fuori rete convenzionata, in SSN;
- l'indicazione dello stato di trattazione del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:----------
  a) sinistro agli atti, senza seguito (specificare il motivo);

b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € ……;

c) sinistro aperto, in corso di verifica, con importo stimato/riservato pari a € …….;

L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto.----------

In caso di mancato rispetto di quanto previsto relativamente all'obbligo di invio della reportistica e rilascio di altre informazioni sui sinistri da parte dell'aggiudicatario, in assenza di adeguate motivazioni per causa di forza maggiore, l'Assicuratore dovrà corrispondere all'Amministrazione un importo pari ad euro 1.000 per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari ad euro 30.000,00 ---

E' fatta salva la facoltà dell'A.D., alla quarta inadempienza di risolvere, previa contestazione, il contratto con l'incameramento della cauzione e di affidare a terzi l'esecuzione dell'appalto in danno della Società inadempiente, ovvero di risolvere il diritto di contratto.----------

Qualora la Società sia incorsa in penalità ed intenda ottenerne il rimborso in tutto o in parte dovrà inoltrare domanda di disapplicazione al Ministero della Difesa - Direzione Generale del Commissariato e dei Servizi Generali - Servizio Atti Giuridici "Esecuzione Contrattuale" - P.le della Marina, 4 – 00196 Roma, entro 30 (trenta) giorni dalla data nella quale avrà riscosso il mandato decurtato per applicazione di penalità. ----------

A tal riguardo si stabilisce che ogni fatto o avvenimento da cui possa derivare ritardo, difficoltà o impossibilità ad adempiere gli obblighi contrattuali dovrà essere comunicato alla scrivente entro il termine di 3 (tre) giorni dal suo verificarsi. ----------

Nessun avvenimento o fatto potrà essere addotto a fondamento della propria domanda di disapplicazione delle penalità, ove non sia stato

partecipato in tempo ai sensi del precedente capoverso. Tale comunicazione non costituisce, in ogni caso, per la società, diritto all'accoglimento della domanda di disapplicazione.----------

ART. 17) PREMIO A CARICO DELL'A.D., PREMI PER LE POLIZZE FACOLTATIVE A CARICO DEGLI ASSICURATI, IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO, REGOLAZIONE

L' A.D. corrisponderà al Soggetto assicuratore ESCLUSIVAMENTE il premio annuo pro capite lordo di € 50,00 (euro cinquanta/00) per la copertura assicurativa del personale di cui ai precedenti articoli 2 e 4 ("assistiti Polizza Basic 1"), corrispondente al premio offerto in ribasso sul premio base palese, comprensivo di imposta di assicurazione e di ogni altro onere fiscale e contributo di adesione al Fondo Sanitario. Il premio annuo pro capite rimarrà invariato qualunque sia la consistenza numerica del personale da assicurare.

Il premio annuo lordo pro capite proposto dal Soggetto Assicuratore per la copertura facoltativa di cui alla Polizza Basic 2 è fissato in € _____ (euro ____) e rimane valido per l'intera durata contrattuale.

Il premio annuo lordo pro capite proposto dal Soggetto Assicuratore per la copertura facoltativa di cui alla Polizza Basic 3 è fissato in € _____ (euro ____) e rimane valido per l'intera durata contrattuale.

Il premio per le polizze Basic 2 e Basic 3, comprensivo di ogni onere fiscale e contributo di adesione, sarà completamente a carico dell'assistito che ha richiesto di aderire.

Il premio annuo lordo pro capite proposto dal Soggetto Assicuratore per la copertura facoltativa di cui alla Polizza Plus è fissato in € _____ (euro ____) e rimane valido per l'intera durata contrattuale. Tale premio per la polizza Plus, comprensivo di ogni onere fiscale e contributo di adesione, sarà completamente a carico dell'assistito che ha fatto richiesta di aderire, precisando che tale importo da versare per la Polizza plus è aggiuntivo

rispetto a (i.e. **NON** include) quello già corrisposto dall'A.D. o dall'assistito per la Polizza BASIC.

Non è prevista alcuna indicizzazione del premio annuo pro capite ---------

Il premo annuo pro capite lordo di € 50,00 (euro cinquanta/00), moltiplicato per il totale del personale assicurato per la Polizza Basic 1 (personale militare in servizio permanente effettivo, di cui agli elenchi in allegato, distinti per Forza Armata/Comando Generale), individua il corrispettivo complessivo da pagare per il servizio di copertura del presente Piano Sanitario, come indicato al precedente art. 2.

Commiservizi si impegna a pagare i premi per la Polizza Basic 1 in due rate semestrali anticipate, più eventuali rate di regolamento con le modalità di cui al successivo art. 18 del presente contratto. --------

A tal fine, entro il 10/01/2022 ciascun Ente committente indicato all'art. 3 comunicherà l'elenco del personale militare in servizio permanente con le consistenze aggiornate alla scadenza del primo semestre (31/12/2021), che varrà quale base di calcolo per il regolamento premio del primo semestre e per il premio anticipato del secondo semestre.

Entro i 10 giorni successivi alla data di scadenza del periodo assicurativo annuale (30/06/2022) ciascun Ente committente comunicherà l'elenco del personale militare in servizio permanente che varrà quale base di calcolo per il regolamento premio del secondo semestre e eventualmente per il premio della nuova annualità assicurativa (nel caso di ripetizione del contratto potranno essere oggetto di compensazione e essere liquidati contestualmente, in caso non si dia corso alla ripetizione si procederà ad un apposito pagamento di conguaglio).

Al presente contratto si attribuisce un valore presunto, per il periodo di validità (dalle 24.00 del 30/06/2021 alle 24.00 del 30/06/2022) di € __.000.000,00 (___milioni/00), imposta di assicurazione e od ogni altro onere fiscale o di adesione al Fondo Sanitario inclusi, tenuto conto della

variabilità della consistenza. ----------

Il valore sopra citato è puramente indicativo e il Soggetto assicuratore, pertanto, non potrà avanzare pretese di sorta qualora in corso di esecuzione del contratto venissero richieste dall'Amministrazione prestazioni per un importo comunque inferiore. ----------

ART. 18) MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Per il pagamento delle due rate semestrali anticipata, riferite la prima al periodo di copertura 30/06/2021 – 31/12/2021 e la seconda al periodo di copertura 31/12/2021 – 30/06/2022, il soggetto assicuratore, entro il quindicesimo giorno dall'avvio del servizio, sulla base degli elenchi riepilogativi del personale assicurato suddivisi per Ente Committente/esecutore (allegati al presente Contratto), emetterà le appendici e le fornirà, con i relativi conteggi, a ciascun Ente Committente, il quale predisporrà la "Verifica di conformità".
2. La "Verifica di conformità", tenendo conto che si tratta di un pagamento anticipato rispetto all'effettiva esecuzione del servizio, dovrà attestare esclusivamente che vi è esatta rispondenza del premio calcolato dal Soggetto Assicuratore all'effettiva consistenza del personale assicurato.
3. Per il pagamento dei corrispettivi per **regolamento premio**, riferito il primo al periodo di copertura 30/06/2021 – 31/12/2021 e il secondo al periodo di copertura 31/12/2021 – 30/06/2022, il soggetto assicuratore, entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun periodo, sulla base degli elenchi riepilogativi del personale assicurato (inviati da ciascun Ente Committente/esecutore rispettivamente al termine del primo e del secondo semestre, come specificato al precedente art. 2), emetterà le appendici e le fornirà, con i relativi conteggi, a ciascun Ente Committente, il quale predisporrà la "Verifica di conformità".
4. In tal caso la "Verifica di conformità" dovrà attestare che il servizio prestato nel semestre di riferimento è stato svolto regolarmente, che è

stato pienamente conforme a quanto richiesto e che vi è esatta rispondenza del premio calcolato dal Soggetto Assicuratore all'effettiva consistenza del personale assicurato.

5. In ogni caso la "Verifica di conformità" potrà avere forma di processo verbale e dovrà essere redatta da ciascun Ente committente, e notificata al Soggetto Assicuratore (ed a Commiservizi 2° Reparto – 3^ Divisione per conoscenza) da parte del Responsabile dell'esecuzione/Direttore dell'esecuzione del medesimo Ente entro 30 giorni dall'avvio del servizio, ai sensi dell'art. 4 c. 6 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i..
6. Entro i successivi sette giorni all'avvenuta notifica della verifica di conformità il Responsabile dell'esecuzione /Direttore dell'esecuzione nominato nell'ambito di ciascun Ente Committente dovrà emettere un "certificato di pagamento" che dovrà anche esso essere notificato al Soggetto Assicuratore (ed a Commiservizi 2° Reparto – 5^ Divisione per conoscenza).
7. Il pagamento delle prestazioni avverrà, conseguentemente, previa emissione da parte del Soggetto Assicuratore di regolare fattura/appendice redatta in formato elettronico, ai sensi dell'art. art. 1, commi dal 209 al 214 della Legge 24.12.2007, n. 244, intestata a Ministero della Difesa – Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali 2° Reparto - 5ª Divisione, Piazza della Marina n. 4, 00196 Roma. ----------
8. Ciascuna fattura / appendice dovrà essere corredata dalla seguente documentazione giustificativa: ----------
   - Riepilogo numerico del personale assicurato-----
   - Verbale di Verifica di conformità ----------
9. La fattura/appendice deve riportare il codice identificativo gara (CIG), l'indicazione del Codice Univoco Ufficio (IPA – n. _____), di ciascun Ente Committente _____- Ufficio di verifica e deve

essere inviata al Sistema di Interscambio (SdI allocato presso il Dicastero dell'Economia e Finanze).

10. Tenuto conto della complessità dell'appalto che è riferito a prestazioni da eseguirsi sull'intero territorio nazionale e ovunque nel mondo, le parti convengono espressamente che il termine per l'emissione del relativo ordine di pagamento sia fissato, ai sensi dell'art. 113 bis c. 2 del D. Lgs. 50/2016, in 60 giorni decorrenti dalla data in cui la "verifica di conformità" sia stata notificata al Soggetto Assicuratore e a Commiservizi da parte del responsabile dell'esecuzione di ciascun ente committente, ovvero, se successiva, dalla data dell'effettivo e corretto invio della fattura, completa di tutti gli allegati succitati, sul sistema di interscambio.

11. Gli allegati (verifica di conformità e ogni altra eventuale documentazione) devono avere dimensioni contenute (utilizzando una scansione a bassa risoluzione) e devono avere l'estensione .pdf .----------

12. Il Soggetto assicuratore dovrà inoltre comunicare a Commiservizi 5^ Div. i dati necessari alla richiesta del DURC ed ogni loro eventuale variazione. ---

13. Nella lettera di trasmissione della succitata documentazione **ciascun Ente Committente** dovrà altresì riportare gli estremi della fattura elettronica (numero, data e importo) e dichiarare che la stessa – previo svolgimento della prevista attività in qualità di *Ufficio verifica* SICOGE – è stata oggetto di "spostamento" alla Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali (COMMISERVIZI) - 2° Reparto – 5^ Divisione quale *Ufficio contabile e Ufficio pagatore* del SICOGE per il successivo pagamento.----------

14. Il pagamento dei premi verrà corrisposto, con mandato diretto, da parte della 5^ Divisione di questa Direzione Generale, con versamento sul c/c bancario n. codice IBAN: _____, intestato a

_____ - Agente presso _____.. ---------

Il termine dei 60 giorni per l'emissione dell'ordine di pagamento si intenderà sospeso qualora si rendessero necessarie integrazioni o chiarimenti sulla fattura o sulla documentazione alla stessa allegata. In nessun caso, pertanto, dal ritardo nel pagamento del premio potrà scaturire la sospensione dell'assicurazione e, per converso, l'A.D. non potrà eccepire la prescrizione breve (art. 2952 del c.c.). ----------

La Società, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'A.D., le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'art.3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, la Società non potrà sollevare eccezioni in ordine di eventuali ritardi dei pagamenti.

Per motivi connessi alle procedure normalmente previste, di avvio e di chiusura del bilancio dello Stato, i pagamenti sono sospesi nel periodo decorrente dall'inizio del mese di dicembre alla metà circa del mese di febbraio. Le parti concordano espressamente, relativamente a tale periodo, che è esclusa qualsiasi pretesa risarcitoria da parte della Società in ordine ai tempi di pagamento.----------

La Società dichiara di esonerare l'A.D. da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti con le modalità sopra indicate. ----------

ART. 19) OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 (che ha convertito il decreto legge 12 novembre 2010 n. 187), tutti i movimenti finanziari relativi alla presente commessa devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena

tracciabilità delle operazioni. Ciascun bonifico bancario/postale o altro sistema di pagamento dovrà contenere il codice identificativo di gara (CIG n° 8558445C3A).

L'inadempimento dell'impresa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari costituirà causa di risoluzione del presente contratto. L'impresa assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al presente contratto e di comunicazione, entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, degli estremi identificativi di detti conti nonché, nello stesso termine, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.-

L'inosservanza degli obblighi derivanti dalla citata legge n. 136/2010, come modificata dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, comporta a carico del soggetto inadempiente, fatta salva la clausola risolutiva espressa di cui al precedente punto n. 2, l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 6 della legge medesima.----------

ART. 20) VARIAZIONE NELLA DENOMINAZIONE SOCIALE

Qualora nel corso di svolgimento del presente atto si verificassero variazioni nella denominazione del SOGGETTO ASSICURATORE che assume la contraenza (o, EVENTUALE, di alcuna delle Società che compongono il riparto di coassicurazione/RTI/Consorzio), dette variazioni dovranno essere debitamente notificate al Ministero della Difesa Direzione Generale del Commissariato e dei Servizi Generali – 2° Reparto - 3^ Divisione - 2^ Sezione – P.zza della Marina, 4 – 00196 Roma.--------

L'A.D. non risponderà in alcun caso di qualsiasi conseguenza derivante dalla omessa notifica delle variazioni di cui sopra..----------

ART. 21) DOMICILIO LEGALE

Per l'esecuzione del presente atto e per ogni altro effetto di legge, il

SOGGETTO ASSICURATORE dichiara di eleggere il proprio domicilio legale in _____.------

ART. 22) COMUNICAZIONI

A seguito di quanto stabilito dall'art 16 comma 6 del D.L. 185/2008 le comunicazioni tra le parti sono effettuate mediante posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi di posta:

commiservizi@postacert.difesa.it----------

(Pec SOGGETTO ASSICURATORE: _____) ----------

ART. 23) SPESE DI PUBBLICAZIONE

Tutte le spese relative alla pubblicazione degli avvisi di gara e di postinformazione sono rimborsate a Commiservizi entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla stipula.----------

ART. 24) SPESE CONTRATTUALI

Le spese di copia, stampa, bollo e registrazione del presente contratto sono a carico della Società contraente. Il relativo importo richiesto dall'A.D. dovrà essere versato dalla Società entro cinque giorni dalla data della stipula con le modalità previste dalla legge 27 dicembre 1975, n. 790. L'attestato del versamento dovrà essere consegnato all'A.D..-

Qualora la Società non provveda a versare l'importo delle spese contrattuali nel termine prescritto o non consegni a Commiservizi l'attestato di avvenuto versamento, si procederà, in sede di primo pagamento, al recupero delle spese e degli eventuali interessi di mora, ai sensi dell'art. 1 della legge 27.12.1975, n. 790, senza possibilità di futuri rimborsi qualora, in prosieguo di tempo, la fornitrice dimostrasse di avere ottemperato ai suddetti obblighi.----------

ART. 25) CAUZIONE

In applicazione del D. Lgs. 50/2016 art. 103, a garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dal presente atto, la Società ha prestato cauzione per l'importo pari ad € _____,00 (_____/00)

corrispondente al __%, calcolata sul valore contrattuale del presente atto al netto dell'imposta di assicurazione, come da polizza fideiussoria definitiva n. 1707256 del 22/10/2020 rilasciata dalla _____ con sottoscrizione autenticata dal Dott. _____ Notaio in _____. Tale cauzione definitiva sarà valida dalla data di stipulazione del presente atto e fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo da parte dell'A.D. e prevede l'esplicita rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.----------

In caso di risoluzione del presente contratto il deposito cauzionale sarà incamerato dall'A.D. ----------

ART. 26 RIPARTO DI COASSICURAZIONE (eventuale)

Fondo/Cassa/Ente _____. (delegataria): almeno 30% del rischio assicurato; ----------

Soc. _____ (delegante): almeno 20% del rischio assicurato;

Soc. _____ (delegante): almeno 20% del rischio assicurato.

ART. 27) – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ----------

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 recante "Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano in virtù della citata normativa.

COMMISERVIZI tratta i dati relativi al contratto e all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge e per finalità da essa consentite.

Il Soggetto assicuratore (EVENTUALE: il Riparto di coassicurazione) acconsente espressamente al trattamento dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del contratto. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della citata normativa con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. ----------

Art. 28) VINCOLO CONTRATTUALE

Il presente contratto mentre vincola la società fin dal momento della sottoscrizione, impegnerà l'A.D. solo dopo l'approvazione e la registrazione dello stesso da parte dei competenti Organi di Controllo, a norma delle vigenti disposizioni di legge. Il predetto Dirigente Dr.ssa Emilia ZIELLO, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, stipulante per le ragioni e gli interessi dell'A.D., accetta il presente atto che è stato, previa lettura fattane in videoconferenza ad alta ed intelligibile voce, da me Ufficiale Rogante, Funz. Amm.vo Fabrizia PIRRONGELLI, sottoscritto in modalità digitale ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016. Il presente atto firmato digitalmente come sopra descritto, viene trasmesso all'O.E. per l'apposizione della propria firma digitale e la restituzione dello stesso con le stesse modalità di invio. In tale circostanza l'O.E. è stato reso edotto che, con la sottoscrizione digitale dell'atto negoziale, si obbliga nella più ampia e valida forma legale, alle condizioni in esso stabilite. Il predetto _____ in qualità di procuratore speciale, firma digitalmente e restituisce il documento firmato ----------

Il presente atto contrattuale è stato dattiloscritto da persona di mia fiducia e consta di n. ___ (___) pagine interamente dattiloscritte escluse le firme, nonché di un seguito di n. __ (___) pagine di allegati.----------

Firmato Digitalmente da/Signed by:
EMILIA ZIELLO
In Data/On Date:
mercoledì 7 aprile 2021 14:13:38